

Istituto Comprensivo  
"JANNUZZI – MONS. DI DONNA"

Scuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado

P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721  
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail [baic86400p@istruzione.it](mailto:baic86400p@istruzione.it) – Pec [baic86400p@pec.istruzione.it](mailto:baic86400p@pec.istruzione.it) Web  
[www.iciannuzzididonna.it](http://www.iciannuzzididonna.it)

**Regolamento disciplinare attuativo  
dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria**

(DPR 24 giugno 1998, n. 249 - DPR 21 novembre 2007, n. 235)

**ULTIMA VERSIONE APPROVATA NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 13/12/2023**

**TITOLO I  
Principi generali**

**Art. 1  
Principi**

1. I doveri degli studenti sono individuati nell'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria e negli articoli di cui al presente Regolamento.

La violazione di tali doveri comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari da irrogarsi nel rispetto delle norme procedurali contenute nel presente Regolamento.

**Art. 2  
Funzione delle sanzioni disciplinari**

1. Le sanzioni disciplinari hanno una funzione educativa e sono volte, ove possibile, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

2. La determinazione delle sanzioni avviene nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità tenendo conto della situazione personale dello studente e della gravità del comportamento sanzionato nonché delle conseguenze da esso derivanti.

3. Per quanto possibile, le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate alla riparazione del danno.

**Art. 3  
Denuncia all'autorità giudiziaria penale**

1. Ove il fatto costituente violazione disciplinare è anche qualificabile come reato secondo le norme dell'ordinamento penale, il Dirigente Scolastico è tenuto alla denuncia del fatto alla competente autorità giudiziaria penale a norma dell'art. 361 c.p.

**Art. 4  
Classificazione delle sanzioni**

1. Le sanzioni disciplinari si distinguono in:

- |   |
|---|
| a. sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica;   |
| b. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; |
| c. sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni;     |
| d. sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;                |

Istituto Comprensivo  
"JANNUZZI – MONS. DI DONNA"

Scuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado

P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721  
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail [baic86400p@istruzione.it](mailto:baic86400p@istruzione.it) – Pec [baic86400p@pec.istruzione.it](mailto:baic86400p@pec.istruzione.it) Web  
[www.iciannuzzididonna.it](http://www.iciannuzzididonna.it)

- e. sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

**Art. 5**

**Elencazione delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica**

1. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica sono:
  - a. richiamo verbale;
  - b. consegna da svolgere in classe;
  - c. consegna da svolgere a casa;
  - d. invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dall'aula, sotto stretta sorveglianza del docente
  - e. invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente;
  - f. ammonizione scritta sul diario dello studente;
  - g. ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario;
  - h. produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione su specifiche tematiche attinenti ad episodi verificatisi nella Scuola;
  - i. sospensione della fruizione dell'intervallo;
  - j. attività di utilità sociale nell'ambito della comunità scolastica;
  - k. pulizia dei locali della Scuola e/o giardinaggio;
  - l. risarcimento del danno;
  - m. sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni.
2. Le sanzioni diverse dall'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica di cui all'articolo precedente si configurano non solo come sanzioni autonome ma anche come misure accessorie rispetto alle sanzioni di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica.

**Art. 6**

**Sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica**

1. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate solo previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa dallo studente incolpato. Quando possibile, allo studente deve essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
2. Condizione necessaria per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni è la ricorrenza di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Durante il periodo di allontanamento deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
3. Condizioni necessarie per l'irrogazione di sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni è che siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o che via sia pericolo per l'incolumità delle persone.
4. La durata dell'allontanamento deve essere commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
5. L'iniziativa disciplinare della Scuola è svincolata dalla procedura penale di accertamento e repressione del reato.
6. In coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica
7. Condizioni necessarie per l'irrogazione delle sanzioni dell'allontanamento dello studente fino al termine dell'anno scolastico e dell'esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all'esame conclusivo sono:
  - a) la ricorrenza di una situazione di recidiva nella commissione di reati che ledono la dignità e il rispetto della persona umana o la commissione di atti di violenza grave tale da ingenerare un elevato allarme sociale;

**Istituto Comprensivo  
"JANNUZZI – MONS. DI DONNA"**

**Scuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado**

P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721  
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail [baic86400p@istruzione.it](mailto:baic86400p@istruzione.it) – Pec [baic86400p@pec.istruzione.it](mailto:baic86400p@pec.istruzione.it) Web [www.icjannuzzididonna.it](http://www.icjannuzzididonna.it)

b) la non esperibilità di interventi di reinserimento dello studente nella comunità scolastica durante l'anno.

Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità, la sanzione dell'esclusione dallo scrutinio o della non ammissione all'esame deve essere applicata solo nei casi più gravi.

8. I giorni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica possono coincidere con i giorni in cui la classe partecipa a viaggi e gite di istruzione.

### Art. 7

#### Condizione della reiterazione delle infrazioni

1. In taluni casi specificamente individuati nel presente Regolamento, è condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare l'annotazione sul registro di classe del reiterarsi di comportamenti sanzionabili. Pertanto, l'avvio del procedimento disciplinare e l'eventuale irrogazione della sanzione finale sarà possibile solo dopo il raggiungimento del numero di annotazioni scritte così come previsto negli articoli seguenti.

### Art. 8

#### Il procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare di accertamento delle infrazioni di cui ai precedenti articoli è azione di natura amministrativa a cui devono applicarsi i principi e le norme della Legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Esso pertanto ai sensi dell'art. 1 della legge 241/90 deve essere ispirato ai principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.

2. Medesimi principi e norme devono applicarsi all'eventuale procedimento di impugnazione del provvedimento con cui sono state comminate le sanzioni disciplinari.

3. La Scuola ha il dovere di concludere il procedimento disciplinare mediante l'adozione di un provvedimento espresso anche se tale provvedimento non comporta l'adozione di alcuna sanzione.

4. Ogni provvedimento deve essere motivato; nel provvedimento sanzionatorio devono essere specificati in maniera chiara e precisa le motivazioni che hanno resa necessaria l'irrogazione della sanzione e la scelta della sanzione irrogata.

5. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia dell'Istituto che dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.

6. Il sistema di impugnazioni non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi: la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

### Art. 9

#### Organi competenti

1. È di competenza del docente l'adozione:	a) delle sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica di cui all'art.5, lettere a, b, c, d, e, f, g, h.
2. È di competenza del Consiglio di classe l'adozione:	a) delle sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica di cui all'art. 5, lettere <i>i, j, k, l, m</i> ; b) delle sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni.
3. È di competenza del Consiglio di Istituto l'adozione delle sanzioni che comportano:	a) l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; b) l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico; c) l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

### Art. 10

#### Tutela del diritto alla riservatezza

1. Le sanzioni disciplinari costituiscono un'informazione di natura non sensibile sulla carriera dello studente e, pertanto, a seguito di valutazione degli O.O.C.C. irrogatori della sanzione, possono essere

## Istituto Comprensivo "JANNUZZI – MONS. DI DONNA"

Scuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado

P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721  
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail [baic86400p@istruzione.it](mailto:baic86400p@istruzione.it) – Pec [baic86400p@pec.istruzione.it](mailto:baic86400p@pec.istruzione.it) Web  
[www.icjannuzzididonna.it](http://www.icjannuzzididonna.it)

inserite nel suo fascicolo personale e lo seguono all'atto del trasferimento in altra Scuola o nel passaggio da un grado all'altro, fatto salvo il rispetto del principio di indispensabilità del trattamento di eventuali dati sensibili o giudiziari soprattutto riferiti a terzi interessati.

### TITOLO II I doveri degli studenti, le infrazioni disciplinari e le sanzioni

#### Art.9

##### **Dovere di frequenza regolare delle lezioni e di adempimento assiduo degli impegni di studio**

1. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare regolarmente le lezioni, possono assentarsi da Scuola solo per validi motivi e devono essere puntuali nell'ingresso in aula sia all'inizio delle lezioni che al termine dell'intervallo. L'ingresso a Scuola in ritardo, ma comunque non oltre l'inizio della seconda ora di lezione, e l'uscita anticipata sono consentiti solo in casi eccezionali, per validi motivi e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato.

Gli studenti hanno l'obbligo di assolvere assiduamente ai loro impegni di studio, di svolgere le esercitazioni didattiche a loro assegnate e di sottoporsi alle prove di verifica decise dagli insegnanti senza ricorrere ad assenze strategiche o ad altri espedienti per evitarle.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a. **assenze, ritardi nell'ingresso a scuola non giustificati;**
- b. **ingiustificata permanenza nei corridoi e/o nei bagni;**
- c. **inopportune interruzioni delle lezioni;**
- d. **rifiuto di svolgere le attività didattiche;**
- e. **mancata esecuzione delle prove di verifica anche attraverso assenze strategiche;**
- f. **ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.**

3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti violativi del presente dovere nell'arco di un quadrimestre.

#### Art. 10

##### **Obbligo di rispetto del capo d'istituto, dei docenti, del personale della Scuola e dei compagni**

1. Gli studenti hanno l'obbligo di adottare nei confronti di tutti i membri della comunità scolastica un atteggiamento corretto e rispettoso nel riconoscimento dei ruoli e delle funzioni di ciascuno. Ogni studente deve avere nei confronti degli altri lo stesso rispetto che vuole gli altri abbiano nei suoi confronti.

2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a. **uso di termini o espressioni volgari, offensive, minacciose o ingiuriose nei confronti dei compagni;**
- b. **lancio di oggetti;**
- c. **ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.**

3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni di cui alla lett. b) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti illeciti nell'arco di un quadrimestre.

4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

Istituto Comprensivo  
"JANNUZZI – MONS. DI DONNA"

Scuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado

P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721  
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail [baic86400p@istruzione.it](mailto:baic86400p@istruzione.it) – Pec [baic86400p@pec.istruzione.it](mailto:baic86400p@pec.istruzione.it) Web  
[www.icjannuzziidonna.it](http://www.icjannuzziidonna.it)

- a. uso di termini o espressioni volgari, offensive, minacciose o ingiuriose nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale della Scuola;
  - b. danneggiamento di beni di proprietà altrui;
  - c. sottrazione di beni di proprietà altrui;
  - d. atti di violenza che mettano in pericolo l'incolumità altrui;
  - e. atti di violenza che ledono l'incolumità altrui;
  - f. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del presente dovere.
5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

### Art. 11

#### Obbligo di adozione di comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica

1. La vita della comunità scolastica, come sancito nell'art. 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola secondaria, si deve basare sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto reciproco dei membri della comunità quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.  
Gli studenti nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, devono assumere un comportamento coerente con i principi di cui al comma precedente.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
  - a. falsificazione di firme e documenti;
  - b. atti di bullismo;
  - c. adozione e/o istigazione all'adozione di comportamenti volti all'emarginazione o alla discriminazione di uno dei membri della comunità scolastica;
  - d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.
3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lett. b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

### Art. 12

#### Dovere di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza della Scuola

1. Gli studenti hanno l'obbligo di conoscere e rispettare le norme organizzative e di sicurezza della Scuola tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le norme sul funzionamento degli uffici della Scuola, sull'uso degli impianti, delle strutture e dei servizi, le norme sulla sicurezza degli ambienti, i piani di evacuazione, le disposizioni antifumo.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
  - a. violazione delle norme organizzative sull'uso dei laboratori, delle strutture e degli impianti (es.: accesso nei laboratori, nelle palestre, nelle biblioteche o nelle altre strutture della Scuola al di fuori dell'orario consentito o senza la supervisione di un docente o di un incaricato);
  - b. violazione delle norme organizzative sull'uso dei servizi (es.: accesso ai servizi igienici della Scuola al di fuori degli orari consentiti o in violazione delle regole di fruizione);
  - c. ogni altro comportamento anche non tipizzato nel presente articolo, che comporta violazione delle norme organizzative e/o di sicurezza della Scuola.
3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 5 del presente Regolamento.  
Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti illeciti nell'arco di un quadrimestre.

Istituto Comprensivo  
"JANNUZZI – MONS. DI DONNA"

Scuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado

P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721  
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail [baic86400p@istruzione.it](mailto:baic86400p@istruzione.it) – Pec [baic86400p@pec.istruzione.it](mailto:baic86400p@pec.istruzione.it) Web  
[www.icjannuzzididonna.it](http://www.icjannuzzididonna.it)

4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
  - a. **violazione del divieto di fumo nei locali della Scuola;**
  - b. **adozione di atteggiamenti che intralciano o pongono a rischio i piani di sicurezza della Scuola (ese.: sosta lungo le scale antincendio; apertura delle porte di sicurezza; uso improprio degli estintori);**
  - c. **introduzione ed utilizzo a Scuola di oggetti o sostanze pericolose;**
  - d. **introduzione ed utilizzo a Scuola di alcol e sostanze stupefacenti;**
  - e. **spaccio di sostanze stupefacenti e commercio di alcolici;**
  - f. **mancata esecuzione di una sanzione disciplinare già irrogata;**
  - g. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce grave violazione del presente dovere.
5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

### Art. 13

#### **Dovere di utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e di comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della Scuola**

1. Gli studenti hanno l'obbligo di utilizzare le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della Scuola in modo corretto, per scopi leciti e senza arrecar danno ai beni utilizzati o a terzi nella consapevolezza che si tratta di risorse poste a servizio dell'intera comunità scolastica e funzionali al conseguimento degli obiettivi della Scuola.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
  - a. **utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi diversi da quelli didattici;**
  - b. **utilizzo delle strutture della Scuola per scopi diversi da quelli consentiti.**
3. Le predette infrazioni sono punite con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 5 del presente Regolamento.
4. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:
  - a. **utilizzo degli strumenti elettronici, di macchinari e di altri sussidi della Scuola per scopi illeciti;**
  - b. **danneggiamento di beni di proprietà della Scuola;**
  - c. **danneggiamento delle strutture della Scuola (es.: provocare allagamenti, incendi demolizioni);**
  - d. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.
5. Le predette infrazioni sono punite con le sanzioni dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.  
Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire la Scuola del danno subito.

### Art. 14

#### **Obbligo di condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura**

1. Gli studenti hanno l'obbligo di aver cura e rispetto degli ambienti della Scuola ed in particolare dell'aula di lezione. Devono inoltre concorrere a rendere gli ambienti scolastici accoglienti anche attraverso la proposizione e/o la partecipazione ad iniziative di abbellimento e valorizzazione degli spazi.
2. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

Istituto Comprensivo  
"JANNUZZI – MONS. DI DONNA"

Scuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado

P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721  
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail [baic86400p@istruzione.it](mailto:baic86400p@istruzione.it) – Pec [baic86400p@pec.istruzione.it](mailto:baic86400p@pec.istruzione.it) Web  
[www.iciannuzzididonna.it](http://www.iciannuzzididonna.it)

- a. deturpamento e imbrattamento degli ambienti scolastici e delle relative suppellettili;
- b. ogni altro comportamento anche non tipizzato in questo articolo che costituisce violazione del presente dovere.

3. Le predette infrazioni sono punite con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.

Lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali hanno l'obbligo di risarcire la Scuola del danno subito.

### Art. 15

#### Regole sull'uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche

1. Gli studenti hanno l'obbligo di non usare il cellulare o altre apparecchiature elettroniche. Tali apparecchiature, se in possesso dell'alunno, devono essere spente e depositate dallo stesso in apposito contenitore all'inizio delle lezioni e riprese alla fine, sorvegliate durante tutta la durata delle lezioni dai docenti.

2. In deroga a tale disposizione si consente l'uso dei tablet, notebook ed altre apparecchiature qualora vengano utilizzate per la consultazione dei testi in formato elettronico e per l'uso di applicazioni e sussidi utilizzati per gli alunni con bisogni educativi speciali.

3. I dispositivi sono sempre utilizzabili per le attività didattiche programmate dal docente e sotto la stretta sorveglianza dello stesso. Al termine di tale attività verranno riposti nella suddetta custodia.

4. Nel caso in cui l'alunno sia scoperto ad utilizzare cellulari o altre apparecchiature elettroniche si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio allo scopo di evitare che il minore commetta delle irregolarità. Risulta aggravante a queste disposizioni l'aver dichiarato di non essere in possesso del proprio dispositivo all'inizio delle attività didattiche per evitare il deposito nel contenitore di cui al comma 1.

5. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto sul registro di classe riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa.

6. Il cellulare ritirato dovrà essere prima spento dall'alunno stesso e, posto in busta chiusa, sarà consegnato alla segreteria o al docente responsabile di plesso che inviterà telefonicamente la famiglia a ritirarlo, prima della fine delle lezioni.

7. Qualora i genitori non ritirino il cellulare prima della fine delle lezioni, lo stesso sarà riconsegnato direttamente all'alunno dandone comunicazione scritta alla famiglia.

8. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a) **uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle attività didattiche al fine di effettuare chiamate, inviare sms o se utilizzato in maniera impropria (consultazione di internet o altre fonti che possano falsare lo svolgimento di prove di verifica).**

9. La violazione del suddetto divieto è punita con una delle sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica di cui all'art. 5 del presente Regolamento. La sanzione sarà comminata in maniera proporzionalmente più severa qualora l'alunno abbia dichiarato di non essere in possesso dei dispositivi all'inizio delle lezioni.

Condizione necessaria per l'avvio del procedimento disciplinare è l'annotazione sul registro di classe di n. 3 comportamenti illeciti nell'arco di un quadrimestre.

10. Costituiscono infrazione disciplinare del presente dovere i seguenti comportamenti:

- a) **uso dei telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche durante lo svolgimento delle verifiche scritte;**
- b) **uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche per effettuare foto, registrazioni e riprese audio – video;**
- c) **uso di telefoni cellulari e di altre apparecchiature elettroniche per effettuare foto, registrazioni e riprese audio – video che comportino acquisizione di dati personali;**
- d) **diffusione con qualsiasi mezzo (mms, siti internet, posta elettronica ...) di dati personali acquisiti in ambito scolastico tramite telefoni cellulari ed altre apparecchiature**

Istituto Comprensivo  
"JANNUZZI – MONS. DI DONNA"

Scuole d'Infanzia – Primaria – Secondaria di I Grado

P.le A. Mariano, 1 – 76123 – ANDRIA (BT) Tel. 0883.246390 – Fax 0883.546686 - C.F. 90091090721  
Cod. mecc. baic86400p – E-Mail [baic86400p@istruzione.it](mailto:baic86400p@istruzione.it) – Pec [baic86400p@pec.istruzione.it](mailto:baic86400p@pec.istruzione.it) Web  
[www.iciannuzzididonna.it](http://www.iciannuzzididonna.it)

**elettroniche.**

11. La violazione dei suddetti obblighi è punita con la sanzione dell'allontanamento dalla comunità scolastica di cui alle lettere b), c), d) ed e) dell'art. 4 del presente Regolamento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità della sanzione. La sanzione sarà comminata in maniera proporzionalmente più severa qualora l'alunno abbia dichiarato di non essere in possesso dei dispositivi all'inizio delle lezioni.

Qualora l'infrazione commessa leda l'immagine o la reputazione della Scuola, lo studente e la sua famiglia o i suoi rappresentanti legali sono obbligati a risarcire il danno arrecato.

Qualora l'infrazione venga commessa durante lo svolgimento di verifiche scritte, la prova sarà in ogni caso valutata come gravemente insufficiente.

F.to Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Lilla BRUNO